

COMMISSIONE IX  
LAVORI PUBBLICI

76.

SEDUTA POMERIDIANA DI GIOVEDÌ 29 APRILE 1976

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GIGLIA

INDICE

	PAG.
<b>Sostituzioni:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	715
<b>Disegno di legge (Discussione e approvazione):</b>	
Ulteriore finanziamento per provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni di diverse zone del territorio nazionale colpite da varie calamità naturali e provvidenze in conseguenza dei movimenti franosi nel territorio del comune di Lecco ( <i>Modificato dalla VIII Commissione permanente del Senato</i> ) (3952-bis-B) . . . . .	715
PRESIDENTE . . . . .	715, 716
BOTTA, <i>Relatore</i> . . . . .	716
NUCCI, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i> . . . . .	716
<b>Votazione segreta:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	718

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 19, quarto comma, del regolamento della Camera i deputati Bargellini e Fusaro sono sostituiti rispettivamente dai deputati Castellucci e Merli.

**Discussione del disegno di legge: Ulteriore finanziamento per provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni di diverse zone del territorio nazionale colpite da varie calamità naturali e provvidenze in conseguenza dei movimenti franosi nel territorio del comune di Lecco (*Modificato dalla VIII Commissione permanente del Senato*) (3952-bis-B).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ulteriore finanziamento per provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni di diverse zone del territorio nazionale colpite da varie calamità naturali e provvidenze in conseguenza dei movimenti franosi nel territorio del comune di Lecco », già approvato dalla IX Commissione permanente della Camera nella seduta del 15 aprile 1976 e modificato dalla VIII Commissione permanente del Senato nella seduta del 28 aprile 1976.

La seduta comincia alle 17,30.

CUSUMANO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

VI LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA POMERIDIANA DEL 29 APRILE 1976

L'onorevole Botta ha facoltà di riferire sulle modifiche apportate dal Senato.

BOTTA, *Relatore*. Onorevoli colleghi, le modifiche apportate dalla VIII Commissione permanente del Senato al disegno di legge in discussione prevedono all'articolo 3 lo slittamento dell'importo di 2 mila milioni, previsto dal testo approvato dalla nostra Commissione per il 1975, al 1976 ed agli articoli 6, 32 e 34 che gli stanziamenti previsti non siano più iscritti negli stati di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per gli anni 1975 e 1976, ma in quello per l'anno 1977. Il Senato ha inoltre apportato modifiche relative ai poteri della Commissione di cui all'articolo 14.

Ritengo positive le modifiche apportate dal Senato ed invito la Commissione ad approvare il disegno di legge in discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

NUCCI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo è favorevole all'approvazione del provvedimento nel testo pervenuto dal Senato.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame delle modifiche apportate dal Senato. Gli articoli 1 e 2 non sono stati modificati.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 3 nel seguente testo:

## ART. 3.

Il penultimo comma dell'articolo 4 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, quale risulta modificato dallo articolo 29-ter recato dalla legge 17 maggio 1973, n. 205, che converte, con modificazioni, il decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, è sostituito dal seguente:

« All'uopo lo Stato metterà a disposizione della regione Marche l'importo di lire 500 milioni nell'anno 1972, l'importo annuo di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1973 e 1974, l'importo di lire 2.000 milioni nell'anno 1975, l'importo annuo di lire 3.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1976 al 1991, l'importo di lire 2.500 milioni nell'anno 1992, l'importo di lire 2.000 milioni in ciascuno degli anni 1993 e 1994, l'importo di lire

1.000 milioni nell'anno 1995. La parte di tali somme eventualmente non utilizzata per le finalità previste dalla presente legge sarà riversata al bilancio dello Stato ».

La VIII Commissione permanente del Senato l'ha così modificato:

## ART. 3.

Il penultimo comma dell'articolo 4 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, quale risulta modificato dallo articolo 29-ter recato dalla legge 17 maggio 1973, n. 205, che converte, con modificazioni il decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, è sostituito dal seguente:

« All'uopo lo Stato metterà a disposizione della regione Marche l'importo di lire 500 milioni nell'anno 1972, l'importo annuo di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1973 al 1975, l'importo di lire 2.000 milioni nell'anno 1976, l'importo annuo di lire 3.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1977 al 1991, l'importo di lire 2.500 milioni nell'anno 1992, l'importo di lire 2.000 milioni in ciascuno degli anni dal 1993 al 1995, l'importo di lire 1.000 milioni nell'anno 1996. La parte di tali somme eventualmente non utilizzata per le finalità previste dalla presente legge sarà riversata nel bilancio dello Stato ».

Pongo in votazione l'articolo 3 nel testo della Commissione del Senato.

(E approvato).

Gli articoli 4 e 5 non sono stati modificati.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 6 nel seguente testo:

## ART. 6.

Per provvedere all'acquisto di nuove abitazioni ed alla riparazione di edifici di proprietà pubblica o comunque gestiti dall'Istituto autonomo per le case popolari di Ancona e danneggiati dal terremoto del 1972 è concessa al medesimo istituto l'ulteriore sovvenzione straordinaria di lire 1.000 milioni.

La somma di cui al precedente comma è iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1975 e 1976.

VI LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA POMERIDIANA DEL 29 APRILE 1976

La VIII Commissione permanente del Senato l'ha così modificato:

## ART. 6.

Per provvedere all'acquisto di nuove abitazioni ed alla riparazione di edifici di proprietà pubblica o comunque gestiti dall'Istituto autonomo per le case popolari di Ancona e danneggiati dal terremoto del 1972 è concessa al medesimo istituto l'ulteriore sovvenzione straordinaria di lire 1.000 milioni.

La somma di cui al precedente comma è iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 1.000 milioni per l'anno 1977.

Pongo in votazione l'articolo 6 nel testo della Commissione del Senato.

(È approvato).

Gli articoli dal 7 al 13 compreso non sono stati modificati.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 14 nel seguente testo:

## ART. 14.

La commissione prevista dall'articolo 14 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito con modificazioni nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, e da costituirsi per il comune di Ascoli Piceno a norma dell'articolo 18-ter del decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito con modificazioni nella legge 17 maggio 1973, n. 205, è costituita con decreto del presidente della regione Marche, ed è formata:

- 1) dall'assessore regionale all'urbanistica, o da un suo delegato, che la presiede;
- 2) dall'assessore regionale ai lavori pubblici o da un suo delegato;
- 3) da un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici;
- 4) dal soprintendente ai monumenti e gallerie di Ancona o da un suo delegato;
- 5) dal soprintendente alle antichità di Ancona o da un suo delegato;
- 6) dall'ingegnere capo del genio civile di Ascoli Piceno o da un suo delegato;
- 7) dall'ufficiale sanitario di Ascoli Piceno;

8) dall'ingegnere capo del comune di Ascoli Piceno;

9) da due esperti, uno in tecnica delle costruzioni e uno in geotecnica, designati dal Ministero dei lavori pubblici, sentito il comune di Ascoli Piceno;

10) da due rappresentanti del consiglio comunale di Ascoli Piceno, di cui uno di minoranza.

Tale commissione esercita le competenze ed i poteri previsti dall'articolo 14 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito con modificazioni nella legge 2 dicembre 1972, n. 734.

La VIII Commissione permanente del Senato l'ha così modificato:

## ART. 14.

La commissione prevista dall'articolo 14 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito con modificazioni nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, e da costituirsi per il comune di Ascoli Piceno a norma dell'articolo 18-ter del decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito con modificazioni nella legge 17 maggio 1973, n. 205, è costituita con decreto del presidente della regione Marche, ed è formata:

- 1) dall'assessore regionale all'urbanistica, o da un suo delegato, che la presiede;
- 2) dall'assessore regionale ai lavori pubblici o da un suo delegato;
- 3) da un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici;
- 4) dal soprintendente ai monumenti e gallerie di Ancona o da un suo delegato;
- 5) dal soprintendente alle antichità di Ancona o da un suo delegato;
- 6) dall'ingegnere capo del genio civile di Ascoli Piceno o da un suo delegato;
- 7) dall'ufficiale sanitario di Ascoli Piceno;
- 8) dall'ingegnere capo del comune di Ascoli Piceno;
- 9) da due esperti, uno in tecnica delle costruzioni e uno in geotecnica, designati dal Ministero dei lavori pubblici, sentito il comune di Ascoli Piceno;
- 10) da due rappresentanti del consiglio comunale di Ascoli Piceno, di cui uno di minoranza.

VI LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA POMERIDIANA DEL 29 APRILE 1976

Tale commissione mantiene le competenze ed i poteri previsti dall'articolo 14 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito con modificazioni nella legge 2 dicembre 1972, n. 734.

Pongo in votazione l'articolo 14 nel testo della Commissione del Senato.

*(È approvato).*

Gli articoli dal 15 al 31 compreso non sono stati modificati.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 32 nel seguente testo:

**ART. 32.**

Il primo comma dell'articolo 6 del decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito con modificazioni nella legge 17 maggio 1973, n. 205, è sostituito dal seguente:

« Per gli interventi derivanti dall'applicazione dell'articolo 2 e dell'articolo 3 del presente decreto, è autorizzata la spesa di lire 17.000 milioni, che sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni finanziari dal 1973 al 1975 ed in ragione di lire 2.000 milioni per l'anno 1976 ».

Il Ministero dei lavori pubblici metterà a disposizione della regione Marche l'incremento di spesa di cui al precedente comma.

La VIII Commissione permanente del Senato l'ha così modificato:

**ART. 32.**

Il primo comma dell'articolo 6 del decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito con modificazioni nella legge 17 maggio 1973, n. 205, è sostituito dal seguente:

« Per gli interventi derivanti dall'applicazione dell'articolo 2 e dell'articolo 3 del presente decreto, è autorizzata la spesa di lire 17.000 milioni, che sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni finanziari dal 1973 al 1975 ed in ragione di lire 2.000 milioni per l'anno 1977 ».

Il Ministero dei lavori pubblici metterà a disposizione della regione Marche i fondi occorrenti per l'incremento di spesa di cui al precedente comma.

Pongo in votazione l'articolo 32 nel testo della Commissione del Senato.

*(È approvato).*

L'articolo 33 non è stato modificato.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 34 nel seguente testo:

**ART. 34.**

L'importo annuo di cui al decimo comma dell'articolo 15 del decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito con modificazioni nella legge 17 maggio 1973, n. 205, è elevato a lire 1.500 milioni a partire dall'anno finanziario 1977.

Il Ministero dei lavori pubblici metterà a disposizione della regione Marche l'incremento di spesa di cui al precedente comma.

La VIII Commissione permanente del Senato l'ha così modificato:

**ART. 34.**

L'importo annuo di cui al decimo comma dell'articolo 15 del decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito con modificazioni nella legge 17 maggio 1973, n. 205, è elevato a lire 1.500 milioni a partire dall'anno finanziario 1977.

Il Ministero dei lavori pubblici metterà a disposizione della regione Marche i fondi occorrenti per l'incremento di spesa di cui al precedente comma.

Pongo in votazione l'articolo 34 nel testo della Commissione del Senato.

*(È approvato).*

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

**Votazione segreta.**

**PRESIDENTE.** Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

*(Segue la votazione).*

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Ulteriore finanziamento per provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni di diverse zone del territorio nazionale colpite da varie calamità naturali e provvidenze in conseguenza dei movimenti

---

VI LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA POMERIDIANA DEL 29 APRILE 1976

---

franosì nel territorio del comune di Lecco »  
(Modificato dalla VIII Commissione permanente del Senato) (3952-bis-B):

Presenti . . . . .	25
Votanti . . . . .	18
Astenuti . . . . .	7
Maggioranza . . . . .	10
Voti favorevoli . . . . .	18
Voti contrari . . . . .	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Achilli, Beccaria, Botla, Brandi, Calvetti,  
Castellucci, Cusumano, Giglia, Luraschi,

Mantella, Matta, Merli, Padula, Perrone,  
Picchioni, Prearo, Pucci e Sboarina.

*Si sono astenuti:*

Bacchi, Bortot, Ciuffini, Conte, Sbriziolo  
De Felice Eirene, Tani e Todros.

**La seduta termina alle 17,45.**

---

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Dott. GIORGIO SPADOLINI

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO